



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Pres. Sez.	Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Referendario	Dott.ssa Beatrice MENICONI	Componente
Referendario	Dott. Antonio DI STAZIO	Componente - relatore

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2013

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota n. 2342 prot. del 4 marzo 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Montecastrilli, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, referendario dott. Antonio Di Stazio;

RITENUTO in

FATTO

Con la nota indicata in premessa il Comune di Montecastrilli, dopo aver premesso che:

a) che l'Ufficio Tributi di detto Comune sta elaborando gli accertamenti ICI prendendo come base di riferimento il valore delle aree fabbricabili per le annualità 2007/2011 determinato con deliberazione di Giunta del 2012;

b) l'Amministrazione intende riservare un trattamento diverso a seconda che si tratti di evasione totale o parziale, concedendo in particolare un margine di tolleranza tra il valore dichiarato dal contribuente e quello accertato dal Comune, nel senso di non applicare le sanzioni per omesso/inferiore versamento qualora lo scostamento tra il valore accertato e quello dichiarato sia pari o inferiore a una determinata percentuale;

c) conseguentemente, l'ente intende modificare il vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione, approvato con atto di C.C. n. 67 del 22/10/1998, aggiungendo all'art. 10 il seguente comma: "5. Limitatamente all'imposta Comunale sugli Immobili, qualora il valore accertato dal Comune risulti superiore di non oltre il 30% rispetto al valore utilizzato per il calcolo e il versamento dell'imposta dovuta sulle aree fabbricabili, al contribuente è concessa la facoltà di aderire all'accertamento mediante il versamento, entro il termine per la proposizione del ricorso presso le competenti Commissioni tributarie, della differenza di imposta oltre agli interessi legali, senza l'applicazione di sanzioni", ricavando lo scostamento massimo del 30% mediante l'applicazione analogica della vecchia disciplina ICI (art.11 D.Lgs.504/92), ora abrogata, riferita alle rendite presunte poi dichiarate definitive dal Catasto; ha formulato i seguenti quesiti:

1) E' legittima la modifica al Regolamento sopra descritta; in altre parole può l'Ente concedere una franchigia del genere, motivandola per analogia con il riferimento alla disciplina ICI, ora abrogata, riferita alle rendite presunte poi dichiarate definitive dal Catasto?

2) Qualora, inoltre, il Consiglio Comunale volesse stabilire una "franchigia" superiore al 30%, ad esempio di elevarla al 50%, potrebbero insorgere problemi in caso di controlli da parte degli organi competenti (es. Corte dei Conti) con ipotesi di danno erariale?"

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificato in via preliminare la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Il Collegio ritiene che la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'ente legittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, investendo questioni di carattere generale concernenti materie di contabilità pubblica, secondo l'accezione, fatta propria dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 54 del 17 novembre 2010), incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, quali l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Invero, i quesiti proposti, in quanto coinvolgenti il

procedimento di acquisizione delle entrate degli enti locali, vertono sull'interpretazione di norme aventi natura contabile secondo quanto sopra precisato.

Si evidenzia inoltre che, in ossequio al principio secondo il quale le richieste di parere devono avere carattere generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, al fine di salvaguardare l'autonomia gestionale dell'Amministrazione e la posizione di terzietà della Corte, questa Sezione può esprimersi unicamente richiamando i principi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell'Ente, nell'ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi.

Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la richiesta di parere sia formulata in termini generali ed astratti e che pertanto possa considerarsi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Nel merito, il Comune di Montecastrilli intende conoscere l'orientamento di questa Sezione del controllo in merito alla possibilità per l'ente in questione di introdurre, mediante modifiche del regolamento comunale sull'i.c.i., una fattispecie di esenzione da sanzioni del contribuente che intende aderire all'accertamento con adesione, mediante il versamento, entro il termine per la proposizione del ricorso presso le competenti Commissioni tributarie, della differenza di imposta oltre agli interessi legali, nell'ipotesi in cui il valore accertato dal Comune risulti superiore di non oltre il 30% rispetto al valore utilizzato per il calcolo e il versamento dell'imposta dovuta sulle aree fabbricabili.

L'istituto dell'accertamento per adesione in ordine ai tributi comunali trova specifica disciplina nell'art. 59, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale i comuni possono introdurre nel regolamento I.c.i. l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente (cosiddetto "concordato") "sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218".

Ritiene la Sezione che l'espresso richiamo contenuto nella norma ai citati "criteri" ha l'effetto di vincolare i comuni ad osservare, nella regolamentazione dell'i.c.i., i principi direttivi della disciplina, dettata dal D. Lgs. 218/1997, in materia di accertamento per adesione dei tributi statali (imposte dirette, i.v.a. e altre imposte indirette), ed in particolare il principio secondo il quale la definizione dell'imposta mediante l'istituto dell'accertamento per adesione comporta l'applicazione delle sanzioni, per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5, e art. 3, comma 3, del D. Lgs. 218/1997).

L'applicazione della sanzione nella misura sopra menzionata come conseguenza diretta dell'accertamento per adesione risponde ad una precisa scelta del legislatore e

costituisce, nel contempo, norma e limite per l'eventuale potestà regolamentare dei comuni, nel senso che la previsione di una sanzione di differente valore o, addirittura, l'esenzione della sanzione medesima per effetto dell'accertamento per adesione costituisce violazione dei criteri o principi direttivi che informano la normativa contenuta nel citato D. Lgs. n. 218 del 1997. Ciò non esclude, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/1997, la facoltà del comune di disciplinare, con apposito regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, determinando, ad esempio, il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'i.c.i., salvo per quanto riguarda l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Tuttavia, una volta determinato il valore di determinati cespiti imponibili, il ricorso all'accertamento per adesione da parte del contribuente non potrà comportare l'esclusione della sanzione prevista dalla legge per i tributi statali ovvero l'applicazione di una sanzione in misura differente da quella di legge per le violazioni concernente i tributi oggetto dell'adesione.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Ente che ha richiesto il parere.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2013.

Il Relatore

f.to Dott. Antonio Di Stazio

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato il 24 aprile 2013

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio